

deduzione del soggetto passivo che la riceve, la sovvenzione di cui trattasi verrà assoggettata due volte all'IVA. Anche se l'art. 19 prevede espressamente la facoltà per gli Stati membri di includere nel prorata di deduzione dei soggetti passivi misti le sovvenzioni che non formano parte della base imponibile, tale eccezione al metodo di calcolo «normale» è uno strumento di cui dispone il legislatore nazionale per evitare che un organismo sovvenzionato «per vocazione» possa ottenere la restituzione dell'IVA esercitando un'attività puramente simbolica al fine di ottenere lo status di soggetto passivo. Tuttavia, tale disposizione dev'essere interpretata restrittivamente. D'altra parte è evidente che includendo le sovvenzioni nel prorata si riduce il diritto a deduzione dei soggetti passivi misti, mentre ciò non può avvenire in relazione ai soggetti passivi totali. Si tratta di una norma facoltativa e gli Stati membri possono fissare le sue modalità, sempre nel rispetto dell'insieme delle norme e dei principi fondamentali della sesta direttiva, che contiene altre disposizioni che permettono di evitare le deduzioni considerate abusive.

- 2) Introduzione di una norma speciale che limita il diritto alla deduzione dell'IVA corrispondente all'acquisto di beni o servizi finanziati in tutto o in parte mediante sovvenzioni (art. 104, n. 2, secondo comma, della legge spagnola sull'IVA).

Questa norma speciale, ai sensi della quale le sovvenzioni concesse per finanziare l'acquisto di determinati beni o servizi non danno luogo all'applicazione del prorata e non vengono incluse nel denominatore di questo, ma limitano il diritto a dedurre l'IVA pagata nella proporzione corrispondente alla parte del prezzo del bene o del servizio finanziata con la sovvenzione, è incompatibile con la sesta direttiva. Infatti, la disposizione spagnola crea una limitazione del diritto alla deduzione per i soggetti passivi totali, non prevista nei principi della direttiva. Quanto ai soggetti passivi misti, l'unica limitazione possibile secondo la direttiva è l'inclusione delle sovvenzioni nel denominatore del prorata di deduzione. L'IVA che un soggetto passivo ha pagato per un determinato bene o servizio è sempre deducibile secondo le norme del diritto alla deduzione previste dalla direttiva e, a tali fini, l'origine del finanziamento del bene o del servizio non riveste alcuna importanza. Gli Stati membri dispongono solo di una possibilità di tener conto delle sovvenzioni che non sono vincolate al prezzo delle operazioni, includendole nel prorata di deduzione esclusivamente se il soggetto passivo effettua nel contempo operazioni soggette ad imposta e operazioni esenti. Si tratta di una norma facoltativa e gli Stati membri possono fissare le sue

modalità, sempre nel rispetto dell'insieme delle norme e dei principi fondamentali della sesta direttiva.

La norma spagnola costituisce una violazione del principio fondamentale del diritto alla deduzione dell'IVA, riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, dato che è una regola particolare priva di fondamento giuridico nella direttiva, si applica a tutti i soggetti passivi che ricevono sovvenzioni, compresi i soggetti passivi totali, e, pur applicandosi ai soggetti passivi misti, può in taluni casi risultare meno vantaggiosa dell'utilizzazione della facoltà prevista all'art. 19 della direttiva.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia — con ordinanza 8 ottobre 2002, 17 dicembre 2002 e 14 febbraio 2003 nella causa Consorzio Aziende Metano — CO.NA.ME. contro il Comune di Cingia de' Botti e nei confronti di Padania Acque SpA**

**(Causa C-231/03)**

(2003/C 226/05)

Con ordinanza 8 ottobre 2002, 17 dicembre 2002 e 14 febbraio 2003 pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 28 maggio 2003, nella causa Consorzio Aziende Metano — CO.NA.ME. contro il Comune di Cingia de' Botti e nei confronti di Padania Acque SpA, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 43, 49 e 81 del Trattato, laddove vietano rispettivamente le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato ed alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri, nonché le pratiche commerciali e societarie idonee ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell'ambito dell'Unione europea, ostino a che sia previsto l'affidamento diretto e, cioè, senza l'indizione di una gara, della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas a Società a partecipazione pubblica comunale, ogni volta che detta partecipazione al capitale sociale sia tale da non consentire alcun possibile controllo diretto sulla gestione stessa e se debba conseguentemente affermarsi che, come ricorre nel caso di specie, ove la partecipazione è pari allo 0,97 %, non si configurino gli estremi della gestione in house».